

Messina

10 novembre 2016

Antiriciclaggio

A cura del dott.

Alfonso Gargano

ANTIRICICLAGGIO

**IL RICICLAGGIO CONSISTE NEL RIMETTERE
IN CIRCOLAZIONE NELL'ECONOMIA
LEGALE DENARO DERIVANTE DA ATTIVITA' ILLECITA**

**L'AUTORE DEL REATO NON DEVE AVER CONCORSO NEL REATO
PRESUPPOSTO, CIOE' DEVE ESSERCI DIVERSITA' DI SOGGETTI
TRA COLUI CHE RICICLA E COLUI CHE COMMITTE L'AZIONE
DELITTUOSA (RICICLAGGIO)
LO STESSO SOGGETTO CHE COMMITTE IL REATO RICICLA
(AUTORICICLAGGIO)**

ANTIRICICLAGGIO

CODICE PENALE

ART.
648
BIS



COMMETTE IL REATO DI RICICLAGGIO
CHIUNQUE SOSTITUISCE O
TRASFERISCE DENARO, BENI O ALTRE
UTILITA' PROVENIENTI DA DELITTO NON
COLPOSO, OVVERO COMPIE IN
RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI,
IN MODO DA OSTACOLARE
L'IDENTIFICAZIONE DELLA LORO
PROVENIENZA DELITTUOSA.

ANTIRICICLAGGIO

CODICE PENALE

ART.
648
TER



CHIUNQUE IMPIEGA IN ATTIVITA'
ECONOMICHE O FINANZIARIE,
DENARO, BENI O ALTRE UTILITA'
PROVENIENTI DAL RICICLAGGIO.
LA PENA E' AUMENTATA SE IL FATTO E'
COMMESSO NELL'ESERCIZIO DI
UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE ,
BANCARIA O FINANZIARIA

ANTIRICICLAGGIO

CODICE PENALE
AUTORICICLAGGIO

ART.
648
TER
1



CHIUNQUE AVENDO COMMESSO O CONCORSO A
COMMETTERE UN DELITTO NON COLPOSO, IMPIEGA,
SOSTITUISCE, TRASFERISCE IN ATTIVITA'
ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O
SPECULATIVE, IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITA'
PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE DI TALE DELITTO,
IN MODO DA OSTACOLARE CONCRETAMENTE
L'IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA
DELITTUOSA

NON SONO PUNIBILI LE CONDOTTE PER CUI IL DENARO, I
BENI O LE ALTRE UTILITA' VENGONO DESTINATE ALLA
MERA UTILIZZAZIONE O AL GODIMENTO PERSONALE

ANTIRICICLAGGIO

CODICE PENALE

ART.
648
QUATER



NEL CASO DI CONDANNA O DI APPLICAZIONE DELLA PENA, PER UNO DEI DELITTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 648 BIS, 648 TER E 648 TER 1, E' SEMPRE ORDINATA LA CONFISCA DEI BENI CHE NE COSTITUISCONO IL PRODOTTO O IL PROFITTO, SALVO CHE APPARTENGANO A PERSONE ESTRANEE AL REATO

ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA

LEGGE 197 DEL 5 LUGLIO 1991

DECRETO LEGISLATIVO 56 DEL 20 FEBBRAIO 2004

DECRETO MINISTERIALE 141 DEL 3 FEBBRAIO 2006

DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007 N. 109

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231

ANTIRICICLAGGIO

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO D.DLGS

CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI DA UN' ATTIVITA' CRIMINOSE

OCCULTAMENTO O DISSIMULAZIONE DELLA REALE NATURA DI BENI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CRIMINOSE

ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI, ESSENDO A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA ATTIVITA' CRIMINOSE

PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI

ANTIRICICLAGGIO

SOGGETTI PROFESSIONISTI DESTINATARI

ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI

ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

OGNI SOGGETTO CHE SVOLGE PROFESSIONALMENTE, ANCHE NEI CONFRONTI DI PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI, ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTABILITA' E TRIBUTI

I PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETA' E TRUST

LE SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTE NELL'ALBO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 161 DEL TUF

I SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

I NOTAI E GLI AVVOCATI QUANDO, IN NOME O PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI, COMPIONO QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA O IMMOBILIARE

ANTIRICICLAGGIO

NOTAI E AVVOCATI

IL TRASFERIMENTO A QUALSIASI TITOLO DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
O ATTIVITA' ECONOMICHE

LA GESTIONE DI DENARO , STRUMENTI FINANZIARI O ALTRI BENI

L'APERTURA O LA GESTIONE DI CONTI BANCARI, LIBRETTI DI DEPOSITO E
CONTI DI TITOLI

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI APPORTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE,
ALLA GESTIONE O ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'

LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE O L'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'. ENTI,
TRUST O SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

COMUNICARE LE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

OBBLIGO DI UN'ADEGUATA FORMAZIONE AI COLLABORATORI E AI DIPENDENTI

COLLABORARE CON LE AUTORITA' ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

**IL PROFESSIONISTA DEVE INTEGRARE L'INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
SPECIFICANDO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI AVVERRÀ ANCHE PER LE
FINALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

ADEGUATA VERIFICA

IL PROFESSIONISTA DEVE ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA QUANDO:

- L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE OCCASIONALE, E' DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE AD EURO 15.000
- L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E' DI VALORE INDETERMINATO O NON
DETERMINABILE
 - VI E' SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERROSRISMO
 - VI SONO DUBBI SULLA VERIDICITA' O SULL'ADEGUATEZZA DEI DATI

ADEGUATA VERIFICA

IL PROFESSIONISTA E' ESONERATO DALL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA NELL'IPOTESI DI:

- REDAZIONE E/O TRASMISSIONE DI DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI
 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 - DOCENZE A CORSI E CONVEGNI
 - INCARICHI GIUDIZIARI
 - FUNZIONE DI REVISORE O CONSULENTE IN ENTE PUBBLICO
 - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
 - MEDIAZIONE
- INVIO TELEMATICO MODELLI F24 DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI (RISPOSTA MEF 20/5/10)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE ED EVENTUALE
VERIFICA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL TITOLARE EFFETTIVO

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ADEGUATA VERIFICA



SEMPLIFICATA



ORDINARIA



RAFFORZATA

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA REQUISITI SOGGETTIVI

- BANCHE
- POSTE ITALIANE SPA
- ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
 - SIM
 - SGR
 - SICAV
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE OPERANO NEL RAMO VITA
 - AGENTI DI CAMBIO
- SOCIETA' CHE SVOLGONO SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI
 - INTERMEDIARI FINANZIARI
- SUCCURSALI ITALIANE DEI SOGGETTI PRECEDENTI
 - CASSA DEPOSITO E PRESTITI SPA
 - CONFIDI
 - CAMBIAVALUTE
- ENTI CREDITIZI O FINANZIARI COMUNITARI SOGGETTI ALLA DIRETTIVA
 - AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
- ISTITUZIONI E ORGANISMI CHE SVOLGONO FUNZIONI PUBBLICHE

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA REQUISITI OGGETTIVI

- **CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA**
- **FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**
- **REGIMI DI PENSIONE OBBLIGATORIA O COMPLEMENTARE**

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

- IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIU' ELEVATO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
 - QUANDO IL CLIENTE NON E' FISICAMENTE PRESENTE
- IN CASO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE RESIDENTI IN UN ALTRO STATO EUROPEO O EXTRAEUROPEO

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ASPETTI CONNESSI
AL CLIENTE

- NATURA GIURIDICA
- ATTIVITA' SVOLTA
- COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE
- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA

ASPETTI CONNESSI
ALL'OPERAZIONE

- TIPOLOGIA
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- AMMONTARE
- FREQUENZA E DURATA
- RAGIONEVOLEZZA
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO MANUALE DELLE PROCEDURE DEL CNDCEC

IL MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PREVISTO NEL MANUALE
PASSA ATTRAVERSO LE SEGUENTI FASI:

FASE 1 ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO DI RISCHIO A CIASCUNO DEI DUE
ASPETTI . NEL MANUALE VIENE CONSIDERATO 50 IL LIVELLO MASSIMO
PER CIASCUN ASPETTO

FASE 2 ATTRIBUIRE UN LIVELLO DI RISCHIO SIA ALL'ASPETTO SOGGETTIVO
RELATIVAMENTE AL CLIENTE SIA ALL'ASPETTO OGGETTIVO
RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE

PER LE PRESTAZIONI DI TENUTA DELLA CONTABILITA', REVISIONE LEGALE,
CONSULENZA GENERICA E CONTINUATIVA LA TABELLA RELATIVA AGLI
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE NON DEVE ESSERE CONSIDERATA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO LIVELLO MASSIMO DI RISCHIO

ASPETTI CONNESSI

AL CLIENTE

50

- NATURA GIURIDICA 14
- ATTIVITA' SVOLTA 17
- COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE 7
- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA 12

ASPETTI CONNESSI

ALL'OPERAZIONE

50

- TIPOLOGIA 14
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO 4
- AMMONTARE 6
- FREQUENZA E DURATA 6
- RAGIONEVOLEZZA 14
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE 6

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
FINO A 30

LIVELLO DI RISCHIO
BASSO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DA 30 A 70

LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DA 70 A 100

LIVELLO DI RISCHIO
ALTO

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
D.LGS. 231/2007**

CLIENTE.....

PRESTAZIONE SVOLTA.....

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE – LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
NATURA GIURIDICA			
PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA			
COMPORTEMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE			
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA			
ASPETTI CONNESSI ALL' OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
TIPOLOGIA			
MODALITA' DI SVOLGIMENTO			
AMMONTARE			
FREQUENZA E DURATA			
RAGIONEVOLEZZA			
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE			
RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	BASSO	MEDIO	ALTO
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO			

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI:

.....

.....

.....

PROSSIMA VALUTAZIONE IN ASSENZA DI VARIAZIONI:

3 MESI	6 MESI	9 MESI	1 ANNO
--------	--------	--------	--------

....., E.....

Chiudi schermo intero

OBBLIGO AUI

22 APRILE 2006

- ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
- ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
- ISCRITTI ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI
- NOTAI E AVVOCATI (RELATIVAMENTE A DETERMINATE OPERAZIONI)

25 MAGGIO 2007

- TRIBUTARISTI
- FISCALISTI
- CENTRI ELABORAZIONE DATI

TERMINI DI REGISTRAZIONE

CLIENTI PRESENTI
PRESSO LO
STUDIO ALLA
DATA DEL
22 APRILE 2006

DATA DI REGISTRAZIONE: INDIFFERENTEMENTE DAL 22 APRILE
2006 AL 22 APRILE 2007

- CLIENTI ACQUISITI DAL
22 APRILE 2006
- CLIENTI GIA' PRESENTI
ALLA DATA DEL 22
APRILE 2006 PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
DIVERSE

DATA DI REGISTRAZIONE: LE INFORMAZIONI DEVONO
ESSERE REGISTRATE TEMPESTIVAMENTE E,
COMUNQUE NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO
SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,
OVVERO ALL'APERTURA, ALLA VARIAZIONE E ALLA
CHIUSURA DELLA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO,
OVVERO ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
PROFESSIONALE, ALL'EVENTUALE CONOSCENZA
SUCCESSIVA DI ULTERIORI INFORMAZIONI O AL
TERMINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI



ARCHIVIO UNICO INFORMATICO



IL REGISTRO DELLA CLIENTELA



FASCICOLO DELLA CLIENTELA

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

- DATA DI ISTAURAZIONE DEL RAPPORTO O DATA DELL'OPERAZIONE
- DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
- ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE OPERA
- CAUSALE DELL'OPERAZIONE
- IMPORTO DELL'OPERAZIONE

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

IL PROFESSIONISTA E' TENUTO AD ISTITUIRE L'ARCHIVIO UNICO QUALORA VI SIANO DATI DA REGISTRARE.

LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE REGISTRATE TEMPESTIVAMENTE E, COMUNQUE NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE, OVVERO ALL'APERTURA, ALLA VARIAZIONE E ALLA CHIUSURA DELLA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO, OVVERO ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE, ALL'EVENTUALE CONOSCENZA SUCCESSIVA DI ULTERIORI INFORMAZIONI O AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE, RELATIVA ALLA NORMATIVA, VA CONSERVATA NEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

L'ARCHIVIO E IL FASCICOLO DEVONO ESSERE CONSERVATI PER DIECI ANNI

FASCICOLO DELLA CLIENTELA

- **FOTOCOPIA DOCUMENTO D' IDENTITA'**
- FOTOCOPIA CODICE FISCALE
- FOTOCOPIA PARTITA IVA
- **VISURA CAMERALE**
- **SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- EVENTUALE ATTESTAZIONE EX ART 30
- **DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO** ED EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- COPIA DEL MANDATO PROFESSIONALE
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE SU SCOPO E NATURA OPERAZIONE
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE SUI MEZZI ECONOMICI E FINANZIARI
- DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI CAPITALI
- FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE
- EVENTUALI BREVI APPUNTI SULLA RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERAZIONE
- EVENTUALE RISULTATO DELLA VERIFICA NELLE BLACK LIST
- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O ANNOTAZIONE PERTINENTE

ORGANI DI CONTROLLO

IL COLLEGIO SINDACALE, IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE, L'ORGANISMO DI VIGILANZA E TUTTI I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE COMUNQUE DENOMINATI , FERMO RESTANDO QUANDO PREVISTO DAL CODICE CIVILE E DALLE LEGGI SPECIALI, DEVONO VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DALLA NORMATIVA SULL'ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOCIETA'
DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ORGANI DI CONTROLLO

COMUNICANO ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA DI SETTORE LE VIOLAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 7 COMMA 2

COMUNICANO AL TITOLARE, AL LEGALE RAPPRESENTANTE O A UN SUO
DELEGATO LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

COMUNICANO ALL'UIF LE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE

COMUNICANO ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA DEL SETTORE LE INFRAZIONI
ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
DEI DATI

ORGANI DI CONTROLLO

**OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOCIETA' NON
DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**



**COMUNICARE ALL'UIF ENTRO 30 GIORNI LE INFRAZIONI ALLE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'USO DEL
CONTANTE**

ORGANI DI CONTROLLO

GLI ORGANI DI CONTROLLO (**SENZA CONTROLLO CONTABILE**)

SONO ESONERATI DA:



- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO
- OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI DATI
- TENUTA DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA
- SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

OBBLIGO DI ASTENSIONE

**IL PROFESSIONISTA CHE NON E' IN GRADO DI RISPETTARE
L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, O
CHE HA IL SOSPETTO CHE L'OPERAZIONE E' DI RICICLAGGIO
O MIRATA AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL COMPIERLA, E
SE L'INCARICO E' STATO GIA' ISTAURATO HA L'OBBLIGO
DI PORRE FINE ALLA PRESTAZIONE**

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA, POSSONO ISTITUIRE UN SOLO ARCHIVIO A CONDIZIONE CHE PER OGNI PRESTAZIONE VENGA INDIVIDUATO IL PROFESSIONISTA O I PROFESSIONISTI RESPONSABILI.

IN ALTERNATIVA OGNI PROFESSIONISTA PUO' TENERE IL PROPRIO ARCHIVIO E, IN CASO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO CLIENTE, OGNI PROFESSIONISTA PROVVEDERA' AD EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE CONGIUNTAMENTE ASSISTITO

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

E' VIETATO IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE A QUALSIASI TITOLO
TRA SOGGETTI DIVERSI QUANDO IL VALORE
OGGETTO DI TRASFERIMENTO
E' COMPLESSIVAMENTE PARI O
SUPERIORE A 3.000 EURO

**IL TRASFERIMENTO E' VIETATO ANCHE QUANDO E' EFFETTUATO CON PIU'
PAGAMENTI INFERIORI ALLA SOGLIA CHE APPAIONO
ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI**

IL LIMITE RIMANE FERMO A 1.000,00 EURO PER I TRASFERIMENTI ESEGUITI DAI
MONEY TRANSFER, GLI EMOLUMANTI EROGATI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, ASSEGNI POSTALI E BANCARI EMESSI SENZA LA
CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE", LIBRETTI DI DEPOSITO A PORTATORE.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

	AL 17/10/2002	SUPERIORE A LIRE 20.000.000
DAL 18/10/2002 DAL 14/3/2004	AL 29/4/2008 OBBLIGO PER I	SUPERIORE AD EURO 12.500,00 PROFESSIONISTI
DAL 30/4/2008	AL 24/6/2008	PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 25/6/2008	AL 30/5/2010	PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00
DAL 31/5/2010	AL 12/8/2011	PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 13/8/2011	AL 5/12/2011	PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00
DAL 6/12/2011	AL 31/12/2015	PARI O UPERIORE AD EURO 1.000,00

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

DALL' 1/1/2016		PARI O UPERIORE AD EURO 3.000,00

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

LE OPERAZIONI FRAZIONATE SONO DA CONSIDERARSI ESENTI

DAL DIVIETO QUANDO SI RIFERISCONO A:

- DISTINTE ED AUTONOME OPERAZIONI
- OPERAZIONI INSITE IN UN UNICO DISEGNO NEGOZIALE
- IL FRAZIONAMENTO SCATURISCE DA UN ACCORDO CONTRATTUALE TRA LE PARTI

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

LA LIMITAZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DI:

- SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI COMMERCIO AL MINUTIO ED ASSIMILATE (COMMERCIO AL MINUTO, PRESTAZIONI ALBERGHIERE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, TRASPORTO DI PERSONE)
- AGENZIA DI VIAGGIO E DI TURISMO

QUALORA EFFETTUINO OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AVENTI CITTADINANZA AL DI FUORI DELL'ITALIA E DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012 N. 16 DEVONO:

- INVIARE PRELIMINARMENTE COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ACQUISIRE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO E AUTOCERTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTESTANTE LA CITTADINANZA E LA RESIDENZA
- VERSARE ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO L'IMPORTO CONTANTI DELLA TRANSAZIONE UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

LE OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO DI DENARO CONTANTE
RICHIESTE DAL CLIENTE TITOLARE DI UN CONTO CORRENTE NON
COSTITUISCONO AUTOMATICAMENTE VIOLAZIONI ALL'USO DEL
CONTANTE (CIRCOLARE MEF NUMERO 297944 DEL 4/11/2011)

IL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE NON
SI APPLICA AI VERSAMENTI E PRELEVAMENTI EFFETTUATI DAL PROPRIO
CONTOCORRENTE (CIRCOLARE ABI DELL'11/1/2012)

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

COMUNICAZIONE A

NO

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 8000 CON BONIFICO

NO

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 8000 DI CUI EURO 800 IN CONTANTI
ED EURO 7200 CON ASSEGNO NON TRASFERIBILE

NO

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 6000 MODALITA' DI PAGAMENTO A
30/60/90/120 GG EURO 1500 A RATA IN CONTANTI

SI

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 8000 IN CONTANTI UNICA SOLUZIONE

SI

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 8000 DI CUI EURO 3000 CON ASSEGNO
TRASFERIBILE ED EURO 5000 IN CONTANTI

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

COMUNICAZIONE A

NO

PAGATA IN CONTANTI RATA DI EURO 500 RELATIVA AD UN LEASING DI EURO
30.000

SI

PAGATO IN CONTANTI CANONE MENSILE DI LOCAZIONE DI EURO 6000.
CANONE ANNUO 72.000 EURO

NO
SI

PAGATA/INCASSATA FATTURA DI EURO 12.000 MODALITA' DI PAGAMENTO A
30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360/390/420/450 GG EURO 800 A
RATA IN CONTANTI VERIFICARE FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

SI

FINANZIAMENTO IN CONTANTI DEI SOCI DI EURO 10.000 CADAUNO

NO
SI

FINANZIAMENTO IN CONTANTI DEI SOCI DI EURO 500 CADAUNO
MENSILI IN SEGUITO A DELIBERA ASSEMBLEARE
VERIFICARE FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

SPETT.LE

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI

XXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXXX 100

00000 XXXXXXXX

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 51 DLGS 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FURIOSO ORLANDO NATO A BRESCIA IL 14 AGOSTO 1955 CON STUDIO IN BRESCIA ALLA VIA LUDOVICO ARIOSTO 100 ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA AL NUMERO 100 CODICE FISCALE FRSRND55M14B157V

PREMESSO

CHE IN DATA 17 MARZO 2011 NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI TENUTA DELLA CONTABILITA' PER LA SOCIETA' TEOREMA SPA CON SEDE IN MILANO ALLA VIA MARCO CORRADINI 100, HA AVUTO NOTIZIA CHE LA SOCIETA' TEOREMA SPA HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA FATTURA NUMERO 100 DEL 12 GENNAIO 2011 DI EURO 300.000 EURO EMESSA DALLA SOCIETA' PAZZA IDEA SRL CON SEDE IN VENEZIA ALLA VIA PATTY PRAVO 100, PERTANTO

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 51 DEL DLGS 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CHE IN DATA 12 GENNAIO 2011 TRA LA SOCIETA' TEOREMA SPA CON SEDE IN MILANO VIA MARCO CORRADINI 100 CODICE FISCALE 00000000158 E LA SOCIETA' PAZZA IDEA SRL CON SEDE IN VENEZIA VIA PATTY PRAVO 100 CODICE FISCALE 00000001681 E' STATA EFFETTUATA UNA TRANSAZIONE IN CONTANTI PER L'IMPORTO DI EURO 300.000.

SI ALLEGA:

- COPIA FATTURA N. 100 DEL 12/1/2011
- COPIA DEL FOGLIO DI PRIMA NOTA

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

**IL PROFESSIONISTA E' TENUTO A SEGNALARE ALL'UIF
OGNI OPERAZIONE SOSPETTA QUANDO SA,
SOSPETTA O HA MOTIVO RAGIONEVOLE
PER SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO
O CHE SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO**

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA SENZA RITARDO

LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE FATTA DAL PROFESSIONISTA PERSONALMENTE

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI PER LE INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL'ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA O NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, COMPRESO LA CONSULENZA PER INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

INDICATORI DI ANOMALIA

- COMPORTAMENTO DEL CLIENTE
- PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL CLIENTE
- DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
- MODALITA' DI PAGAMENTO
- OPERAZIONI IMMOBILARI
- COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE
- OPERAZIONI CONTABILI
- SOLLECITAZIONI DEL PUBBLICO RISPARMIO
- UTILIZZO DI CONTI E DI ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:

- INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE
- INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE
- OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE E MOTIVO DEL SOSPETTO
- INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
- INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA
- PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

INVIO SEGNALAZIONI SOSPETTE
TELEMATICAMENTE DAL 16 MAGGIO 2011
PORTALE INFOSTAT-UIF



UIF
UNITA' DI
INFORMAZIONE
FINANZIARIA



ORDINI
PROFESSIONALI

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

MODALITA' DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

ATTRAVERSO UN'INTERFACCIA
VIDEO CON MODULO DATA ENTRY

TRASMETTENDO IN FORMATO XBRL UN
FILE PREDISPOSTO AUTONOMAMENTE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

L'UIF EFFETTUATI GLI ACCERTAMENTI PUO'



ARCHIVIARE



TRASMETTE LE SEGNALAZIONI



D.I.A



N.S.P.V

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

**L'IDENTITA' DEL SEGNALANTE PUOI' ESSERE RIVELATA
SOLO QUANDO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
CON DECRETO MOTIVATO LO RITENGA INDISPENSABILE
AI FINI DELLE INDAGINI**

CONTROLLI

UIF

ORDINI PROFESSIONALI

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

SANZIONI

ART. 55 COMMA1	CONTRAVVENZIONE AGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 5.000 AD EURO 30.000
ART. 55 COMMA 2	OMESSA INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE SI ESEGUE L'OPERAZIONE	RECLUSIONE DA SEI MESI A UN ANNO E MULTA DA EURO 500 AD EURO 5.000
ART. 55 COMMA3	MANCATA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTI	ARRESTO DA SEI MESI A TRE ANNI E AMMENDA DA EURO 5.000 AD EURO 50.000
ART. 55 COMMA 4	OMESSA REGISTRAZIONE OVERTO EFFETTUATA IN MODO TARDIVO O INCOMPLETA	SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 5.000 AD EURO 10.000

SANZIONI

ART. 55 COMMA 5	OMESSA COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITA' DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	RECLUSIONE FINO A UN ANNO E MULTA DA EURO 100 AD EURO 1.000
ART. 55 COMMA 8	VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE E RELATIVO FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI	ARRESTO DA SEI MESI A UN ANNO O AMMENDA DA EURO 5.000 AD EURO 50.000
ART. 57 COMMA 1	MANCATO RISPETTO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 5.000 AD EURO 200.000
ART. 57 COMMA 3	OMESSA ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA O MANCATA ADOZIONE DELLE MODALITA' DI REGISTRAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 5.000 AD EURO 50.000

SANZIONI

ART. 57 COMMA 4	OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA
ART. 57 COMMA 5	NON RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'UIF	SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 5.000 AD EURO 50.000
ART. 58 COMMA 1	TRASFERIMENTO DI DENARO, LIBRETTI DI DEPOSITO O TITOLI A PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AL LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE	SANZIONE PECUNIARIA DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO CON UN MINIMO DI EURO 3.000 (OBLABILE ENTRO 60 GIORNI CON IL PAGAMENTO PARI AL 2% DELL'IMPORTO SE INFERIORE A 250.000 EURO)
ART. 58 COMMA 7	OMESSA COMUNICAZIONE DI INFRAZIONI RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DI USO DEL CONTANTE E TITOLI A PORTATORE	SANZIONE PECUNIARIA DAL 3% AL 30% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE CON UN MINIMO DI EURO 3.000

***GRAZIE PER L'ASCOLTO
E
BUON LAVORO***

Il commercialista

Esiste nel panorama professionale
Una figura per niente banale
Che degli insegnamenti di Luca Pacioli
Ne fa uso da associati o da soli.
La partita doppia è pane quotidiano
E la consulenza in primo piano
Districandosi con professionalità
Dalla partecipata alla piccola società
C'è chi ha lo studio strutturato
E chi da solo lavora da forsennato.
Tra scadenze, proroghe ed emendamenti
Trova il tempo per gli aggiornamenti
Spesso sacrifica famiglia e divertimento
Per non essere arretrato e spento.
Ha rapporti con la Guardia di Finanza
E all'Agenzia col funzionario nella stanza
Coi giudici delle Commissioni Tributarie
E a volte a sbrigare pratiche varie.
Nel rispetto delle leggi e della deontologia
Spesso lavora con febbre e allergia.
Una professione che chiede abnegazione
Ma da anche tanta soddisfazione
E' la professione del Commercialista
Dei principi contabili competente artista.
Alfonso Gargano